

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE IVA DAL 24.10.2018

Spettabili Aziende Clienti,
come noto:

- il momento di insorgenza del **diritto alla detrazione** dell'IVA a credito è individuato **nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**, ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui **l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**;
- il **termine ultimo** entro il quale è **possibile esercitare la detrazione dell'IVA** è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA **relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**. In base al comma 1 dell'art. 25, DPR n. 633/72 **il diritto a detrarre l'IVA** è esercitabile **previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti**.

In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Va considerato che, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, **l'esercizio del diritto alla detrazione**, in ossequio ai principi comunitari e all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (sentenza 29.4.2004. causa C-152/02), è **subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti**:

- presupposto (sostanziale) dell'**effettuazione dell'operazione**;
- presupposto (formale) del **possesso della fattura d'acquisto**.

Di conseguenza, **il termine** per esercitare il diritto alla detrazione è individuato **nel momento in cui** in capo all'acquirente / committente **si verificano i suddetti 2 requisiti**. Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell'IVA a credito.

Il diritto può essere esercitato al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti** e con riferimento al **medesimo anno**.

Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 1/E *"il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza"*.

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. "COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019"

Il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", interviene con un nuovo principio in base al quale, **entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.**

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 24.10.2018**. Di conseguenza la stessa è operativa già con riferimento alla liquidazione IVA del mese di ottobre 2018, in **scadenza il prossimo 16.11.2018.**

Alla luce delle nuove disposizioni, pertanto, l'annotazione / detrazione delle fatture di fine 2018, a seconda del momento di ricevimento da parte dell'acquirente / committente, è così sintetizzabile.



Dottori commercialisti associati
Carmelo Di Grado e Patrizia Di Grado

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura ottobre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 22.10.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di ottobre.

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di ottobre.

In tal caso, infatti, nel mese di ottobre:

- sono stati consegnati i beni;
- è stata ricevuta ed annotata la fattura.

In mancanza dell’annotazione nel mese di ottobre, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura entro il 15 novembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 30.10.2018, con consegna degli stessi nel mese di ottobre e ricevimento della relativa fattura il 5.11.2018.

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15 novembre, confluisce nella liquidazione IVA di ottobre.

In tal caso, infatti, entro il 15 novembre è stata ricevuta ed annotata la fattura relativa ad un’operazione effettuata ad ottobre.

In mancanza dell’annotazione entro il 15 novembre 2018, la fattura può essere annotata dal 16 novembre, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

OPERAZIONI / FATTURE “A CAVALLO D’ANNO”

Quanto sopra **rimane precluso** con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell’anno precedente**, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui **fatture sono ricevute nell’anno successivo**. **In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.**

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura dicembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 27.12.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di dicembre.

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.

La fattura può essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura gennaio 2019

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 31.12.2018, con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 4.1.2019.

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio.

In tal caso, infatti, non trova applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

Restando a disposizione per ogni approfondimento specifico, porgiamo cordiali saluti.

Studio Di Grado

Dottori Commercialisti Associati